UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.540 DEL 15-11-2011

OGGETTO:
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DIPENDENTE VOLPI GIORGIO INSTAURATOSI IN DATA 31.12.2008 PER ANNI TRE.CESSAZIONE ANTICIPATA CON LICENZIAMENTO IN DA= TA 14.11.2011. PRESA ATTO. LIQUIDAZIONE COMPENSI.

Copia dell'allegata determinazione è stata affissa in data odierna all'albo dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (n. _____ del registro delle pubblicazioni) e vi rimarrà per (15) giorni dal 17-11-11 al 02-12-11 .

Tale determinazione è ESECUTIVA

( ) con l'apposizione del visto di regolarità contabile (art.151, comma 4, D.Lgs. 18.08.00, n. 267), comportando:

- ☐ Impegno di spesa;
- ☐ Sub- Impegno di spesa;
- ☐ Variazione di Impegno;
- ☐ Variazione di Sub-Impegno.

( ) al momento della sua adozione, non comportando impegno di spesa;

Rufina,17-11-11

IL SEGRETARIO
AVETA PAOLA

DETERMINAZIONE N.540 DEL 15-11-2011

OGGETTO:
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DIPENDENTE VOLPI GIORGIO INSTAURATOSI IN DATA 31.12.2008 PER ANNI TRE.CESSAZIONE ANTICIPATA CON LICENZIAMENTO IN DA= TA 14.11.2011. PRESA ATTO. LIQUIDAZIONE COMPENSI.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta n. 32 del 27.03.2008 con la quale si procedeva alla rideterminazione della pianta organica del personale dell'ente per una consistenza totale di 24 unità;

RICHIAMATO l'atto deliberativo di Giunta n. 94 del 20.10.2008 con la quale si procedeva alla modifica al Piano delle Assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2008;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 40 del 16.08.2001, i Comuni facenti parte della Comunità Montana Montagna Fiorentina hanno individuato quale livello ottimale per la gestione dei servizi in forma associata il territorio della Comunità Montana Montagna Fiorentina;

CHE il livello ottimale della Comunità Montana Montagna Fiorentina e' stato cosi' individuato nel Programma di riordino territoriale, approvato con deliberazione del consiglio Regionale n. 225 del 17.12.2003.

CHE gli stessi Comuni intendessero dare attuazione al processo di implementazione e di svilluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi tra enti locali nell'ambito ritenuto ottimale della Comunità Montana Montagna Fiorentina in attuazione del decreto legislativo n. 267/2000 e della LR. 40/2001;

CONSIDERATO che, in applicazione di quanto suddetto, l'ente Comunita' Montana Montagna Fiorentina ha gestito dal 05.04.2003 il servizio associato delle funzioni in materia di SIT e cartografia, sino alla data del 30.11.2010, data di cessazione dell'attività dell'Ente, disposta con decreto regionale n. 217 del 24.11.2010.

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi della Deliberazione n. 916/2007 della Giunta Regionale della Toscana "Interventi a favore dei piccoli Comuni per incentivare la gestione associata dei servizi in materia di società dell'informazione" e del Decreto Dirigenziale n. 2323/2008 la Comunità Montana "Montagna Fiorentina", con il coordinamento dell'UNCEM Toscana, ha presentato un progetto esecutivo, con il quale si propone quale Ente capofila, dal titolo " GIS MONTAGNA FIORENTINA".

CONSIDERATO pertanto, alle luce di quanto suddetto, come fu necessario , sin dall'anno 2008, provvedere al reclutamento di personale a tempo determinato per l'espletamento delle mansioni di "Specialista in campo Sit " da utilizzarsi in particolare per la realizzazione del progetto sopra descritto, quale Ente capofila, ai sensi dell'art. 49 legge 133/2008, e dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 368/2001;

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 661 del 19.12.2008 con la quale si approvava l'assunzione a tempo determinato per mesi diciotto del candidato collocatosi nella prima posizione utile della graduatoria finale della procedura concorsuale di cui sopra approvata con determinazione n. 649, Dr. Volpi Giorgio con decorrenza dal 31.12.2008 e termine al 29.06.2010.

SOTTOLINEATO come la deliberazione della Giunta n. 97 del 22.12.2009, quale atto di approvazione del Fabbisogno Assunzioni 2010, prevedesse l'assunzione delle due figure per l'intero anno 2010.

RICHIAMATA la precedente determinazione n 274 del 10.06.2010 con la quale si disponeva ,per le motivazioni suddette, l'assunzione in proroga del DR VOLPI GIORGIO per ulteriore periodo di mesi diciotto con decorrenza dal 30.06.2010 e termine al 30.12.2011.

Preso atto che con il decreto regionale n 217 del 24.11.2010 viene stabilito, oltre alla soppressione dell'Ente COMUNITA' MONTANA MONTAGNA FIORENTINA VIA XXV APRILE 10 . 50068 RUFINA – (FI) CODICE FISCALE 90016720485, l'inizio attività dell'Ente UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE – con sede legale in VIA XXV APRILE 10 - 50068 RUFINA - CODICE FISCALE 06096360489 con decorrenza dal 01.12.2010.

Considerato che dalla data del 01.12.2010 l'ente di nuova istituzione UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE e' stato pertanto deputato a a subentrare in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dall'ente soppresso, ivi compresi i contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato attivi instaurati dalla COMUNITA' MONTANA MONTAGNA FIORENTINA con conseguente transito sul nuovo Ente del personale in servizio presso l'ente disciolto, ivi compreso il rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato in data 31.12.2008 per la durata di mesi diciotto con successiva proroga di pari periodo con il Dr Volpi Giorgio, in scadenza al 30.12.2011.

VISTA la comunicazione pervenuta in data 04.11.2011- assunta al protocollo n. 7244-/8 - da parte del Dr. Volpi Giorgio con la quale lo stesso rimetteva le sue dimissioni con data di ultimo giorno di servizio prevista per il giorno 14.11.2011.

RICHIAMATO l'art. 39 del CCNL 06.07.1995 modificato dall'art. 7 CCNL 13.05.1996 che detta norme in materia di preavviso.

RICHIAMATO inoltre l'art. 7 - comma 7 - del CCNL 14.09.2000 che stabilisce che per il personale a tempo determinato il termine di preavviso e' fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di quindici giorni del periodo contrattuale stabilito, con un massimo di giorni pari a n. 30, che nel caso specifico sostanzia che il termine di preavviso dovuto dal dipendente Volpi Giorgo per la cessazione anticipata in data 14.11.2011 del contratto a tempo determinato di anni tre avrebbe dovuto essere pari a numero di giorni 72, ridoto a n . 30 giorni.

CONSIDERATO ancora che la norma suddetta stabilisce che i termini di preavviso decorrano dal primo e dal sedicesimo giorno di ciasun mese.

RICHIAMATO ancora l'articolo 39 comma 4 che prevede che la parte che risolve il

rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso e' tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso e che l'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto dovuto al dipendente , un importo corrispondente alla retribuzione pr il periodo di preavviso non rispettato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

VISTO ancora la dichiarazione congiunta n. 2 del CCN. 05.10.2001 che prevede la facolta' per gi enti di valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell'ambito della flessibilità secondo quanto disposto dall'articolo 39 suddetto, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso.

CONSIDERATO come il dipendente in questione abbia rassegnato le proprie dimissioni con fine servizio in data 14.11.2011 per prendere servizio sin dalla data del 15.11.2011 presso altra amministrazione pubblica (Regione Toscana) e dato che percio' non avrebbe potuto rispettare i termini di preavviso, pena la decadenza della possibilità di accettazione dell'incarico suddetto.

VISTA la nota datata 07.11.2011 - protocollo n. 7307- con la quale si richiedeva direttiva di Giunta al fine di poter valutare o meno la possibilità di applicazione della dichiarazione congiunta n. 2 del ccnl 05.10.2001 inerente la mancata applicazione della trattenuta per indennità di mancato preavviso.

VISTA la direttiva della Giunta . del 14.11.2011 con la quale la stessa ha espresso parere favorevole all'applicazione di tale norma di maggior favore nei confronti del dipendente dimesso, approvando la mancata applicazione della trattenuta per indennità di mancato preavviso.

CONSIDERATO ancora come alla data di cessazione del rapporto di lavoro il dipendente Volgi Gorgio vantasse un numero di ferie non godute pari a n. 16 giornate lavorative.

VISTA la richiesta di fruzione ferie per un numero di cinque giorni presentata dal dipendente dimissionario in data 07.11.2011 - prot arrivo n. 7300.8.

VISTA la nota di risposta del Responsabile del Servizio redatta dallo stesso in risposta alla richiesta suddetta con la quale si notifica al dipendente come durante il periodo di preavviso non sia possibile concedere ferie , ai sensi dell'articolo 39 ccnl 06.07.1995, anche in considerazione delle esigenze di servizio legate all'esiguo periodo di preavviso dato dal dipendente stesso.

RICHIAMATI gli articoli 18 CCNL 05.07.1995 C. 16, articolo 10 CCNL 05.10.2001, articolo 39 comma 8 CCNL 06.07.1995, con i quali si stabilisce che in caso di impossibilità di fruizione delle ferie residue , occorra procedere al pagamento del compenso per ferie non godute.

PRESO atto che il compenso suddetto calcolato secondo le indicazioni contrattuali, anche ai sensi dell'articolo10 del ccnl 05.10.2001, sulla retribuzione lorda prevista dall'articolo 52, comma 2, lettt c) del CCNL 14.09.2000, modificato dall'articolo 10 del CCNL

09.05.2006, ed in applicazione dell'articolo 52 comma 4 del ccnl 14.09.2000, ammonta ad un compenso lordo di Euro 1.085,47.

CONSIDERATO che la spesa complessivamente relativa al pagamento del compenso per ferie non godute ammonti ad Euro 1.452,56 di cui Euro.. 1.085,47 . per compenso lordo, Euro 275,82 .. per oneri previdenziali, Euro 92,27 .per Irap, Euro 17,48 per Inps..

CONSIDERATO ancora quanto segue:

- che il dipendente dalla data del 01.01.2011 al 14.11.2011 avesse prestato prestazioni di lavoro straordinario diurno feriale pari a n. 4,31 per un compenso corrisponente pari ad Euro 63,67 , oltre oneri previdenziali per cpdel di Euro 15,15, Inps per Euro 1,03, irap per Euro 5,41 per una spesa complessiva di Euro 85,26.

VISTA la determinazione n. 4 del 10.01.2011 con la quale si costitutiva il Fondo per il lavoro straordinario 2011 assumendo nel contempo i relativi impegni di spesa a carico dei capitolo 77 - 78 - 61 del Bilancio 2011.

DETERMINA

1) di prendere atto dell'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno instaurato in data 31.12.2008 con il dipendente Volpi Giorgio per il periodo di anni tre in scadenza al 30.12.2011, risoltosi per dimissioni volontarie in data 14.11.2011, come da richiesta del dipendente stesso avvenuta con nota del 04.11.2011.

2) di prendere atto che la soluzione del rapporto di lavoro suddetta sia stata richiesta dal dipendente Volpi Giorgio in data 14.11.2011 per permettere allo stesso di prendere servizio in data 15.11.2011 presso altro ente del Comparto (Regione Toscana) a seguito di procedura concorsuale pubblica.

3) di prendere atto, data la comunicazione di dimissioni avanzata in data 04.11.2011. del mancato rispetto dei termini di preavviso calcolato ai sensi dell'articolo 39 del ccnl 06.07.1995 in giorni 30.

4) di avvalersi ,ai sensi della dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 05.10.2001, della possibilita' demandata alla volontà degli enti, e su indicazioni della Giunta dell'ente a seguito di adozione della direttiva del 14.11.2011. di non provvedere al recupero dell'indennità di mancato preavviso nei confronti dei dipendenti dimissionari per prendere servizio presso altro ente del comparto previa selezione pubblica, non procedendo al recupero nei confronti del dipendente Volpi Giorgio dell'idennità di mancato preavviso.

5) di corrispondere al dipendente Volpi Giorgio l'idennnità per ferie non godute a compensazione della mancata fruzione delle n. 16 girnate di ferie non godute valorizzate alla data di cessazione, dando atto che la conseguente spesa , pari ad Euro. 1.453,56 di cui Euro 1085,47 relativa al compenso lordo, Euro.258,34 per cpdel, Euro . 17,48 per Inps, Euro 92,27 . per Irap.

6) di dare atto che la spesa complessivamente relativa al pagamento del compenso per

ferie non godute, ammntante ad Euro 1.453,56 trova la copertura finanziaria, come segue:

- per Euro.. 1.085,47 . , quale somma pari al compenso lordo, a carico del capitolo di spesa mn. 50/3 "Spese per personale a tempo determinato SIT" del Bilancio 2011:
- per Euro.. 275,82 quale somma relativa alla spesa per cpdel ed inps, a carico del capitolo di spesa n. 60" Oneri previdenziali " del Bilancio 2011-
- per Euro. 92,27 ., quale somma relativa ad irap, a carico del capitolo di spesa n. 61 "Irap su personale dipendente " del Bilancio 2011 .

7) di liquidare al dipendente Volpi Giorgio il compenso per lavoro straordinario diurno feriale prestato nel mese di novembre e piu' specificatamente nel periodo dal 01.11.2011 al 14.11.2011, per un numero di ore pari a 4,31, per un compenso lordo relativo pari ad Euro 63,67, oneri cpdel pari ad Euro 15,15, inps pari ad Euro 1,03, irap pari ad Euro 5,41 per una spesa complessiva di Euro 85,26.

8) di dare atto che la spesa per la liquidazione del lavoro straordinario diurno feriale relativo al mese di novembre 2011 ammontante a totali Euro 85,26 trova copertura finanziaria, come segue:

- . per Euro 63,67 , pari a,l conpenso lordo, a carico del capitolo di spesa n. 77 "Fondo per lavoro straordinario 2011" del Bilancio 2011 in conto dell'impegno di spesa n 35.-2011.

. per Euro 16,18 , quali oneri previdenziali, a carico del capitolo di spesa n. 60 " Oneri prevdenziali " del Bilancio 2011 in conto dell'impègno di spesa n. 36- 2011-

- per Euro 5,41, quale irap, a carico del captiolo di spesa n.61 "Irap su retibuzioni" del Bilancio 2011 in conto dell'impegno di spesa n. 37.2011.

Il Responsabile del Servizio
NARDONI SAURO